

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO**

Modifiche approvate da:

DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).
DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).
DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).
DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).
DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).
DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).
DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).
DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).
DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).
DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).
DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).
DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).
DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).
DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).
DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).
DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 3 Soggetti esclusi
- Art. 4 *Abrogato*

CAPO II
REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

- Art. 5 Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
- Art. 6 *Abrogato*
- Art. 7 Intensità dell'aiuto
- Art. 8 Divieto di cumulo

CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 9 Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese
- Art. 10 Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa
- Art. 11 Domanda di contributo
- Art. 12 Criteri generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 13 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 13 bis *Abrogato*
- Art. 14 Concessione e liquidazione degli incentivi
- Art. 15 Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative

CAPO IV
EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- Art. 14 *Abrogato*

CAPO V
VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Art. 15 *Abrogato*

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 16 *Abrogato*

Art. 17 *Abrogato*

CAPO VII
LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

Art. 18 *Abrogato*

Art. 19 *Abrogato*

CAPO VIII
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Art. 20 *Abrogato*

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21 Obblighi dei beneficiari

Art. 22 Vincoli di destinazione

Art. 23 Conferma degli incentivi

Art. 24 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione

Art. 25 Ispezioni e controlli

TITOLO II
INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art 26	Finalità ed iniziative finanziabili
Art 27	Spese ammissibili
Art 28	Spese non ammissibili
Art 29	Limiti di spesa

CAPO I BIS AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

Art. 29 bis	Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art. 29 ter	Spese non ammissibili
Art. 29 quater	Limiti di spesa

CAPO II ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art 30	Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art 31	Spese non ammissibili
Art 32	Limiti di spesa

CAPO III MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art 33	Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art 34	Spese non ammissibili
Art 35	Limiti di spesa

CAPO IV COMMERCIO ELETTRONICO

Art 36	Finalità e iniziative finanziabili
Art 37	Spese ammissibili
Art 38	Spese non ammissibili
Art 39	Limiti di spesa

CAPO V

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art 40	Finalità e iniziative finanziabili
Art 41	Spese ammissibili
Art 42	Spese non ammissibili
Art 43	Limiti di spesa e di contributo

CAPO VI

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44	Finalità e iniziative finanziabili
Art. 45	Spese ammissibili
Art. 46	Spese non ammissibili
Art. 47	Limiti di spesa

CAPO VII

ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48	Finalità e iniziative finanziabili
Art. 49	Spese ammissibili
Art. 50	Spese non ammissibili
Art. 51	Limiti di spesa

CAPO VIII

ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52	Finalità e iniziative finanziabili
Art. 53	Spese ammissibili
Art. 54	Spese non ammissibili
Art. 55	Limiti di spesa

CAPO VIII BIS

IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

Art. 55 bis	Finalità e iniziative finanziabili
Art. 55 ter	Spese ammissibili
Art. 55 quater	Spese non ammissibili

Art. 55 quinquies Limiti di spesa

CAPO IX
SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56 Finalità e iniziative finanziabili
Art. 57 Definizioni
Art. 58 Requisiti del cedente e del successore
Art. 59 Spese ammissibili
Art. 60 Spese non ammissibili
Art. 61 Limiti di spesa

CAPO X
NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 62 *Abrogato*
Art. 63 *Abrogato*
Art. 64 *Abrogato*
Art. 65 *Abrogato*

CAPO XI
DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 66 *Abrogato*
Art. 67 *Abrogato*
Art. 68 *Abrogato*
Art. 69 *Abrogato*
Art. 70 *Abrogato*
Art. 71 *Abrogato*

CAPO XII
ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA

Art. 72 *Abrogato*
Art. 73 *Abrogato*
Art. 74 *Abrogato*
Art. 75 *Abrogato*

CAPO XII BIS
EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO

- Art. 75 bis Finalità e iniziative finanziabili
- Art. 75 ter Spese ammissibili
- Art. 75 quater Spese non ammissibili
- Art. 75 quinquies Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti

TITOLO III
FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

- Art. 76 Finalità
- Art. 77 Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore
- Art. 78 Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa
- Art. 79 Procedimento di approvazione del Programma
- Art. 80 Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative
- Art. 81 Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento
- Art. 82 Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali
- Art. 83 Variazioni progettuali
- Art. 84 Liquidazione del finanziamento
- Art. 85 Obblighi del CATA
- Art. 86 Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti
- Art. 87 Ispezioni e controlli

CAPO I BIS
BOTTEGHE SCUOLA

- Art. 87 bis Individuazione dei settori
- Art. 87 ter Riconoscimento delle botteghe scuola
- Art. 87 quater Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani

CAPO II
INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 88 Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili

Art. 88 bis	Iniziative finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limiti di spesa
Art. 89	Iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa
Art. 89 bis	Iniziative finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola
Art. 90	<i>Abrogato</i>
Art. 91	<i>Abrogato</i>

TITOLO IV
FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I
FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 92	Finalità
Art. 93	Iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art. 94	Intensità del finanziamento
Art. 95	Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento
Art. 96	Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento
Art. 97	Obblighi dell'EBIART
Art. 98	Obblighi delle imprese beneficiarie
Art. 99	Ispezioni e controlli

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100	Procedimenti in corso
Art. 101	Rinvii
Art. 102	Abrogazioni
Art. 103	Norme transitorie e finali
Art. 104	Entrata in vigore
Allegato A	Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006
Allegato B	<i>ABROGATO</i>
Allegato C	Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C
Allegato D	Spese per il personale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14}

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

¹ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁷ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁹ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹¹ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹² Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A. e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:

- a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;
- b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.

3 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

- a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno tre¹⁵ anni alla data di presentazione della domanda;
- b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 3, ad eccezione delle imprese operanti nei medesimi settori non localizzate nei centri urbani, come definiti all'articolo 44, comma 3¹⁶;
- c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.¹⁷

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.

¹⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁷ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

5. I successori d'impresa, come definiti all'articolo 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

6. Possono altresì beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le società di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate società di servizi) delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA).

7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123/Pres. (Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimprese FVG)).

8. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.

Art. 3 (Soggetti esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.E.E., serie L n.

352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.¹⁸

2. (ABROGATO).¹⁹

3. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1²⁰ operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

4. L'allegato A è aggiornato²¹ con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

5. Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo IX, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. (ABROGATO).²²

Art. 4

(Incentivi e finanziamenti regionali) ^{23 24 25 26 27}

(ABROGATO)

CAPO II

REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

¹⁸ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁹ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²¹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²² Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²³ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁴ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁵ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁷ Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

Art. 5
(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013²⁸)

1. Ai fini del presente regolamento, sono concessi secondo la regola <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013²⁹, gli incentivi di cui al titolo II³⁰.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.³¹

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4³² sono subordinati³³ al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica come definita all'Allegato A ^{34 35 36}.

4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizi o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 2, lettera a)³⁷;
- b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b);
- c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, lettere c) e d);
- d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b).^{38 39 40 41 42}

²⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³¹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³² Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁴ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

³⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

La disposizione di cui al presente articolo, così come modificata dall'articolo 2 del DPRReg. 045/2020, trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

³⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

5. (ABROGATO).^{43 44 45 46}

6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il Registro nazionale degli aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).^{47 48 49}

7. L'EBIART predispone una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 4, lettera d)⁵⁰ registrando per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato e la relativa data.

Art. 6

*(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008)*⁵¹

(ABROGATO)

Art. 7

(Intensità dell'aiuto)^{52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65}

³⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁴¹ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴² Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁶ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵¹ Articolo abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁴ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁵⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁶ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁵⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), punto 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

- a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 40 e per la successione d'impresa di cui all'articolo 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;
- b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento⁶⁶;
- c) per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento⁶⁷;
- d) degli incentivi di cui all'articolo 75 bis a favore delle società di servizi o del CATA, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 5, lettera a);
- b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 5, lettera b);
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che

⁵⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁶⁰ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), punto 2, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁶² Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁶³ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁶⁴ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁶⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁶⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁶⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

- finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
- b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 8
(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:⁶⁸

- a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
- b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.⁶⁹

1 ter. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.⁷⁰

2. I finanziamenti di cui al titolo III non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO⁷¹

Art. 9
(Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese)^{72 73 74 75 76 77}
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

⁶⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶⁹ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁷¹ Capo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁷² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷³ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

1. Le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX sono avviate successivamente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e si concludono entro la data di presentazione della stessa. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di

⁷⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁷⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁷⁷ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷⁸ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷⁹ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁸⁰ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁸¹ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁸² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁸³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁸⁴ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁸⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁸⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

⁸⁷ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁸⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁸⁹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁹¹ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁹² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁹³ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁴ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

⁹⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁷ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁹⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁹ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁰⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. g), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰¹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

- d) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

- a) per le iniziative di cui al titolo II, capo V realizzate dalle imprese di nuova costituzione l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente al termine di cui al comma 1;
- b) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni l'iniziativa è conclusa entro il 31 dicembre precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano, le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:
- 1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);
 - 2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);
 - 3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);
- b) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:
- 1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);
 - 2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui al titolo III, sono avviate dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

Art. 10

(Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa)^{102 103}

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

¹⁰² Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁰³ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁰⁵ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹⁰⁶ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) le imprese, il CATA e relative società di servizi presentano le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II unitamente alla rendicontazione di spesa.

2. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa (in seguito domanda di contributo) sono presentate a conclusione del programma di investimento.

3. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Industria e Artigianato:

- a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;
- b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
- c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

4. Sono presentate al CATA le domande di contributo per accedere ai seguenti incentivi:

- a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 bis;

¹⁰⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁸ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere al 1° gennaio 2014.

¹⁰⁹ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹¹⁰ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹¹¹ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹² Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹¹³ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹¹⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹¹⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹¹⁶ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹¹⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹¹⁸ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹¹⁹ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹²⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹²¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹²² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹²³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- c) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- d) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- e) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- f) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2;
- g) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3;
- h) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- i) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- j) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;
- k) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

5. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.

6. Le domande di contributo di cui al comma 3 lettera a) e al comma 4, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa sono inoltrate esclusivamente tramite PEC e corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11.

7. Per i contributi di cui al comma 3, lettera a) le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente.

8. Per i contributi di cui al comma 4, per i quali sia stata disposta l'apertura dei relativi canali contributivi ai sensi dell'articolo 15, le domande sono presentate dal 31 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale.

9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.

Art. 11

(Domanda di contributo)^{124 125 126 127 128 129 130 131 132 133}

¹²⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

1. Le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II, redatte secondo il fac-simile di cui al comma 2 e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- b) copia della documentazione di spesa e dei documenti probatori equivalenti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) dichiarazione sull'impresa unica per la verifica del rispetto dei limiti «de minimis», ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 - 5) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;
 - 6) la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali di cui l'Ufficio competente ha facoltà di chiederne in qualunque momento l'esibizione;
 - 7) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- e) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, comma 1, lettera c) e comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun mese, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da

¹²⁵ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹²⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹²⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹²⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹²⁹ Numero sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹³⁰ Punto aggiunto da art. 10, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³¹ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³² Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹³³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell'allegato D al presente regolamento.

2. Il fac-simile della domanda e della documentazione di cui al comma 1, approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato, è disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA unitamente:

- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12

(Criteri generali per l'ammissibilità delle spese)^{134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147}

1. Le spese sostenute dai beneficiari per le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX, devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti la cui data sia compresa entro i termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

¹³⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹³⁵ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹³⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹³⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹³⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹³⁹ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁴⁰ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁴¹ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁴² Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁴³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁴⁴ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴⁶ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

¹⁴⁷ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate sono effettuati entro i termini di cui al comma 1, pena l'inammissibilità a contributo delle relative spese.

3. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Il pagamento è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.¹⁴⁸

5. L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.¹⁴⁹

6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.¹⁵⁰

7. Per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.

8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

¹⁴⁸ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁴⁹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁵⁰ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

8 bis) Non sono ammesse le compensazioni.¹⁵¹

Art. 13

(Istruttoria della domanda di contributo)^{152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165}

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, viene istruita unicamente la prima, facendosi riferimento alla data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.

3. Ove la domanda di contributo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

¹⁵¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. d), DPREg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁵² Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹⁵³ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁵⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁵⁵ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁵⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁵⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁵⁸ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹⁵⁹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. c), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁶⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁶¹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

¹⁶² Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. c), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁶³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPREg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 19/4/2019, n. 15).

¹⁶⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁶⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

4. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all'archiviazione della domanda.

5. La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;
- b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 7, 8 e 10;
- d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 oppure modificando lo stesso;
- e) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impresa unica decorre inutilmente;¹⁶⁶
- f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9, comma 1;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 4 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;
- i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4¹⁶⁷;
- j) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
- k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione.

6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k).¹⁶⁸

Art.13 bis

¹⁶⁶ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁶⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁶⁸ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)^{169 170}

(ABROGATO).

Art. 14

*(Concessione e liquidazione degli incentivi)*¹⁷¹

1. Gli incentivi di cui al titolo II, sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico tramite PEC.

2. Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento con le direttive di cui all'articolo 15.

3. Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo da parte dell'Ufficio competente.

4. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. La comunicazione interrompe i termini fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

5. La concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.

6. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale liquidazione dell'incentivo trasmettendo il relativo provvedimento nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari.

¹⁶⁹ Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁷⁰ Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito della sostituzione del Capo.

¹⁷¹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

Art.15

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)¹⁷²

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

- a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
- b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b);
- d) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a) e ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo di cui al comma 1, lettera d).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

- a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
- b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.

¹⁷² Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPR. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

CAPO IV
EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA¹⁷³

Art. 14
(Erogazione in via anticipata)^{174 175 176 177}

(ABROGATO).

CAPO V
VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE¹⁷⁸

Art. 15
(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)^{179 180}

(ABROGATO).

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA¹⁸¹

Art. 16
(Presentazione della rendicontazione della spesa)^{182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195}

¹⁷³ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁷⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

¹⁷⁵ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁷⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁷⁷ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁷⁸ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁷⁹ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

¹⁸⁰ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁸¹ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁸² Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁸³ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁸⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁸⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(ABROGATO).

Art. 17

(Modalità di rendicontazione)^{196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214}

(ABROGATO).

CAPO VII

LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO²¹⁵

¹⁸⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁸⁷ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁸⁸ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁸⁹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁹⁰ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

¹⁹¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

¹⁹² Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

¹⁹³ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹⁴ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹⁵ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁹⁶ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁹⁸ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁰⁰ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁰¹ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁰² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁰³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁰⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁰⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁰⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁰⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁰⁸ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁰⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²¹⁰ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²¹¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²¹² Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²¹³ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²¹⁴ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹⁵ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art. 18
(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)^{216 217}

(ABROGATO).

Art. 19
(Sospensione dell'erogazione del contributo)²¹⁸

(ABROGATO).

CAPO VIII
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO²¹⁹

Art. 20
(Sospensione e interruzione dei termini del procedimento)^{220 221 222 223}

(ABROGATO).

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21
(Obblighi dei beneficiari)^{224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234}

²¹⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

²¹⁷ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹⁸ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹⁹ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito dell'abrogazione dell'art. 20.

²²⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²²¹ Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²²² Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

²²³ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²²⁴ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²²⁵ Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²²⁶ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²²⁷ Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²²⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²²⁹ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²³⁰ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²³¹ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;
- c) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
- d) ottemperare agli obblighi informativi di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e «de minimis» nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impresa unica²³⁵ entro quindici giorni dall'eventuale richiesta dell'Ufficio competente, nei casi di cui all'articolo 14, comma 4 secondo periodo;
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;
- h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- i) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis;
- l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- m) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 12 comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nello stesso.

Art. 22

(Vincoli di destinazione)^{236 237 238}

²³² Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²³³ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²³⁴ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²³⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²³⁶ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²³⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²³⁸ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo²³⁹ nel caso di:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- a bis) incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis;²⁴⁰
- b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);
- c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;
- d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d);

2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

3. Per data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 2²⁴¹. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

²³⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁴⁰ Lettera aggiunta da art. 11, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁴¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione e contestuale liquidazione²⁴² dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 23
(Conferma degli incentivi)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, gli incentivi possono essere trasferiti al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, previa presentazione di specifica domanda.^{243 244}

1 bis) Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.²⁴⁵

2. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 1 avvengano prima del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione²⁴⁶ degli incentivi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro^{247 248}.

3. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di concessione e contestuale²⁴⁹ liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

²⁴² Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁴³ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁴⁴ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁴⁵ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁴⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁴⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁴⁸ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

²⁴⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

3 bis. (ABROGATO).^{250 251}

Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione)^{252 253 254 255 256 257 258}
^{259 260 261 262 263 264}

1. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato qualora:

- a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche richiamati all'articolo 21, comma 1, lettera d), si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.

4. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

- a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

²⁵⁰ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁵¹ Comma abrogato dall'art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁵² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁵³ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁵⁴ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁵⁵ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁵⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁵⁷ Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁵⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁵⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁶⁰ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁶¹ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁶² Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁶³ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁶⁴ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

7. Gli incentivi erogati ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 10²⁶⁵, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi ai sensi del titolo II, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Con le direttive di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4/2005 e all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale fissa gli indirizzi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione dei canali contributivi delegati alle Camere di commercio ed al CATA.

3. Con uno o più decreti del Direttore centrale attività produttive sono stabiliti annualmente termini, criteri e modalità operative per l'effettuazione dei controlli successivi di cui al comma 2.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

²⁶⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

CAPO I
ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art 26
(Finalità ed iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, articolo 1, del decreto legislativo 81/2008;
- c) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di antinquinamento di cui all'articolo 256 e di cui all'allegato IV, articolo 2, del decreto legislativo 81/2008.²⁶⁶

3. (ABROGATO)²⁶⁷

Art 27
(Spese ammissibili)²⁶⁸

1. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo e incendio;
- b) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

²⁶⁶ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁶⁷ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁶⁸ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 9 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- b) modifica o sostituzione degli impianti per utilizzazione dell'energia elettrica: sono ammissibili gli interventi per illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 10 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per servizi igienico-assistenziali di cui all'articolo 1, punto 13 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- d) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti per la difesa dagli agenti nocivi: aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi, aspirazione e raccolta delle polveri nonché rilevazione di gas e vapori, di cui all'articolo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008 e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'articolo 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008²⁶⁹;
- b) interventi edilizi sulle strutture per la demolizione o la rimozione dell'amianto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 81/2008.

4. Sono altresì ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti edilizi di cui al presente articolo;²⁷⁰
- b) spese per il trasporto e il montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

5. Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttive^{271 272};

²⁶⁹ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁷⁰ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁷¹ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁷² Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

Art 28

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 27 ed, in particolare:

- a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;²⁷³
- a) spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- a bis) spese relative ad automezzi, macchinari, attrezzature ed arredi;²⁷⁴
- a ter) spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;²⁷⁵
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,²⁷⁶ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali;
- d) spese per l'acquisto di beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing.

Art 29

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 50.000,00 euro.

CAPO I BIS

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO²⁷⁷

²⁷³ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²⁷⁴ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁷⁵ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁷⁶ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁷⁷ Capo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

Art 29 bis
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)^{278 279}

1. In attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.

3. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa,²⁸⁰ impianti strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA;
- b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, di importo pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA²⁸¹.

3 bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.²⁸²

Art 29 ter
(Spese non ammissibili)²⁸³

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 29 bis, comma 3 quali, a titolo esemplificativo:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili e opere edili;
- c) scorte di magazzino e materiali di consumo;
- c bis) smartphone e tablet;^{284 285}

²⁷⁸ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁷⁹ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per l'ammodernamento tecnologico sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

²⁸⁰ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁸¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁸² Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁸³ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁸⁴ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁸⁵ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- d) beni usati e in leasing;
- e) spese di noleggio;
- f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- g) canoni di manutenzione e assistenza;
- h) spese accessorie quali l'IVA, qualora non costituisca un costo,²⁸⁶ i valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art 29 quater
*(Limiti di spesa)*²⁸⁷

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 20.000,00 euro

CAPO II
ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art 30
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;

²⁸⁶ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁸⁷ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 3.

Art 31

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 30, comma 3 e, a titolo esemplificativo²⁸⁸:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,²⁸⁹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali.

Art 32

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

CAPO III

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art 33

(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

²⁸⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²⁸⁹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.

3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.²⁹⁰

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.

5. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) taxa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
- c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.²⁹¹

Art 34

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 33 ed, a titolo esemplificativo²⁹²:

- a) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,²⁹³ ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni²⁹⁴, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

²⁹⁰ Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹¹ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²⁹³ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹⁴ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art 35
(Limiti di spesa)

1. E' ammessa²⁹⁵ a contributo la domanda²⁹⁶ la cui spesa complessiva ammissibile, per ciascuna impresa rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 40.000,00 euro²⁹⁷.

CAPO IV
COMMERCIO ELETTRONICO

Art 36
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per facilitare l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) acquisizione di consulenze per l'elaborazione di un piano di²⁹⁸ promozione del sito di commercio elettronico.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché

²⁹⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²⁹⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²⁹⁷ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁹⁸ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Art 37
(Spese ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 sono ammissibili, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;
 - 3) consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
 - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
 - 5) la traduzione dei testi del sito;
 - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.
- b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo);
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete²⁹⁹.
- c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
 - 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

²⁹⁹ Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

- 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1 lettera a).

Art 38

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 37 ed, a titolo esemplificativo³⁰⁰:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa, a meno che tali spese non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁰¹ ed altre imposte tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- e) spese per il noleggio o leasing;
- f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e di assistenza;
- g) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- h) spese per acquisto di beni usati;
- i) spese di ammortamento;
- j) spese per pubblicità e promozione non rientranti fra quelle previste all'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 6).

Art 39

(Limiti di spesa)

³⁰⁰ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁰¹ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO V IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art 40 *(Finalità e iniziative finanziabili)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione concede incentivi in conto capitale finalizzate a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.³⁰²

Art 41 *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo del 5 per cento dell'investimento complessivo;
 - a bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;³⁰³
 - b) acquisto di macchinari macchine operatrici prive di targa³⁰⁴ e attrezzature nuove di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana³⁰⁵, di importo unitario superiore a 100,00³⁰⁶ euro, al netto dell'IVA³⁰⁷ sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali o

³⁰² Comma sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁰³ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁰⁴ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁰⁵ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 2 DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).5/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁰⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁰⁷ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

- accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa³⁰⁸;
- c) acquisto di arredi per ufficio;
 - d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione;^{309 310}
 - f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e)³¹¹, per gli interventi di cui alla lettera e);
 - f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;³¹²
 - f ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'articolo 37;³¹³
 - f quater) spese legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;³¹⁴
 - f quinques) spese per i corsi di formazione attinenti all'attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti.³¹⁵

2. Le spese ³¹⁶ di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttiva^{317 318 319}.

Art 42 (Spese non ammissibili)

³⁰⁸ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³⁰⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

³¹⁰ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³¹¹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³¹² Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³¹³ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³¹⁴ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³¹⁵ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³¹⁶ Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³¹⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³¹⁸ Lettera sostituita da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³¹⁹ Comma sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

1. (ABROGATO).³²⁰

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 40 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 41 ed, a titolo esemplificativo³²¹:

a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;³²²

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³²³;
- c bis) smartphone, tablet e laptop;³²⁴
- d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³²⁵ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso e per automezzi³²⁶;
- g) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

2 bis. Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³²⁷;
- b) spese di cui all'articolo 38 relative al commercio elettronico;
- c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- d) spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- e) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.³²⁸

³²⁰ Comma abrogato da art. 19, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³²¹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²² Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³²³ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁴ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³²⁵ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³²⁶ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁷ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁸ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art 43
(Limiti di spesa e di contributo)^{329 330}

1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;
- b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;
- c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.

4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:

- a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
- b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.

5. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO VI
ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44

³²⁹ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³³⁰ Articolo sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(Finalità e iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.

2. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 400/2002.

3. Ai sensi del presente regolamento per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, ai fini della concessione dell'incentivo, il beneficiario allega alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

Art. 45
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a)³³¹, per gli interventi di cui alla lettera a);
- c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
- d) acquisto di macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a 100,00³³² euro, al netto dell'IVA³³³. Sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.³³⁴

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del

³³¹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³³² Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³³³ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³³⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva^{335, 336}

- b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio,³³⁷ al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che siano destinate esclusivamente ai laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura situati nei centri urbani.

Art. 46

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 45 ed, a titolo esemplificativo³³⁸:

a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;³³⁹

a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;

b) spese per la costruzione di fabbricati;

c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁴⁰;

c bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti^{341, 342}

c ter) smartphone, tablet e laptop;³⁴³

d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁴⁴ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

³³⁵ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³³⁶ Lettera sostituita da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³³⁷ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³³⁸ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³³⁹ Lettera aggiunta da art. 19, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁴⁰ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁴¹ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁴² Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁴³ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 47
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro³⁴⁵.

CAPO VII
ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE
DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E
DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

- a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale³⁴⁶;
- b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

³⁴⁴ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁴⁵ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁴⁶ Parole soppresse da art. 19, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

Art. 49
(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui all'articolo 48, comma 2.

Art. 50
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 49 ed, a titolo esemplificativo³⁴⁷:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e

³⁴⁷ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile e spese legate alla personalizzazione di software³⁴⁸;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁴⁹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 51
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.

CAPO VIII
ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Art. 53
(Spese ammissibili)

³⁴⁸ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁴⁹ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

2. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

Art. 54

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 53 e, a titolo esemplificativo³⁵⁰:

- a) spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁵¹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 55

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 15.000,00 euro.

CAPO VIII BIS

IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI³⁵²

Art. 55 bis

(Finalità e iniziative finanziabili)³⁵³

³⁵⁰ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁵¹ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵² Capo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁵³ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie³⁵⁴ destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie³⁵⁵ destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

Art. 55 ter
(Spese ammissibili)³⁵⁶

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), riferite all'esercizio³⁵⁷ finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario riferite all'esercizio³⁵⁸ finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e

³⁵⁴ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵⁵ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵⁶ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁵⁷ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁵⁸ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

sostenute nei dodici mesi antecedenti la data³⁵⁹ di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55 quater
(Spese non ammissibili)³⁶⁰

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, a titolo esemplificativo³⁶¹:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁶² ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali, commissioni a qualsiasi titolo e interessi fuori fido³⁶³.

Art. 55 quinquies
(Limiti di spesa)³⁶⁴

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.

2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.

³⁵⁹ Parole sostituite da art. 20, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁶⁰ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁶¹ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶² Parole aggiunte da art. 22, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁶³ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶⁴ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

CAPO IX
SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la successione dell'impresa artigiana.

2. Sono finanziabili le iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

3. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore. A tal fine l'ufficio competente predispone una banca dati.

Art. 57
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;
 - b) per successore:
 - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa artigiana dal cedente;
 - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti;
 - b bis) per successione di impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.³⁶⁵

Art. 58
(Requisiti del cedente e del successore)

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;

³⁶⁵ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPR 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

- b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
- c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.

2. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
- b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
- c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2002;
- d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

Art. 59 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;
- d) (ABROGATA).³⁶⁶

2. Sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:

- a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di

³⁶⁶ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

- durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).

Art. 60

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 59 e, a titolo esemplificativo³⁶⁷:

- a) le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
- b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione o ad attività di vendita di prodotti;
- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁶⁸ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggr, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 61

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;

³⁶⁷ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶⁸ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

b) importo massimo pari a 75.000,00 euro³⁶⁹.

CAPO X
NUOVE IMPRESE ARTIGIANE³⁷⁰

Art. 62
(Finalità e iniziative finanziabili)³⁷¹

(ABROGATO)

Art. 63
(Spese ammissibili)³⁷²

(ABROGATO)

Art. 64
(Spese non ammissibili)³⁷³

(ABROGATO)

Art. 65
(Limiti di spesa)^{374 375}

(ABROGATO)

CAPO XI
DISTRETTI ARTIGIANALI³⁷⁶

³⁶⁹ Parole sostituite da art. 21, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷⁰ Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 62, 63, 64 e 65.

³⁷¹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷² Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷³ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷⁴ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁷⁵ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 66
(Finalità)³⁷⁷

(ABROGATO)

Art. 67
(Individuazione dei distretti artigianali)³⁷⁸

(ABROGATO)

Art. 68
(Istituzione dei distretti artigianali)³⁷⁹

(ABROGATO)

Art. 69
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)³⁸⁰

(ABROGATO)

Art. 70
(Spese non ammissibili)³⁸¹

(ABROGATO)

Art. 71

³⁷⁶ Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

³⁷⁷ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷⁸ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷⁹ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁸⁰ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁸¹ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*(Limiti di spesa)*³⁸²

(ABROGATO)

CAPO XII
ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA³⁸³

Art. 72
*(Finalità)*³⁸⁴

(ABROGATO)

Art. 73
(Spese ammissibili)^{385 386 387 388}

(ABROGATO)

Art. 74
*(Spese non ammissibili)*³⁸⁹

(ABROGATO)

Art. 75
*(Limiti di spesa e intensità dell'aiuto)*³⁹⁰

(ABROGATO)

CAPO XII BIS

³⁸² Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁸³ Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14), a seguito dell'abrogazione degli articoli 72, 73, 74 e 75.

³⁸⁴ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁸⁵ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁸⁶ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁸⁷ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁸⁸ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁸⁹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁹⁰ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO^{391 392}

Art. 75 bis

*(Finalità e iniziative finanziabili)*³⁹³

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e³⁹⁴ di manifestazioni ed iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette:

- a) all'organizzazione ed alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero;
- b) organizzazione e realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche di interesse per il comparto produttivo artigiano.^{395 396}

Art. 75 ter

*(Spese ammissibili)*³⁹⁷

1. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis comma 2, lettera a)³⁹⁸, sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle³⁹⁹ società di servizi o dal CATA⁴⁰⁰:

- a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del centro servizi o del CATA;
- b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva;

³⁹¹ Capo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹² Come definito dall'art. 22, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), per i contributi previsti dal presente Capo sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge medesima.

³⁹³ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁹⁵ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁹⁶ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per gli eventi informativi sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

³⁹⁷ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹⁸ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁹⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰⁰ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- c) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento nella misura massima del 10% del costo complessivo calcolate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e)^{401 402};
- d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all'iniziativa e promozione sui media;
- e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato;
- f) l'IVA qualora sia un costo per le società di servizi⁴⁰³ o il CATA.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b), sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società di servizi o dal CATA:

- a) spese per il personale per l'organizzazione, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue e la realizzazione, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue, di convegni, incontri e seminari mirati, calcolate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e)⁴⁰⁴;
- b) spese per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;
- c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;
- d) l'IVA qualora costituisca un costo non deducibile.⁴⁰⁵

1 ter. Per la realizzazione degli eventi informativi, le società di servizi o il CATA mettono a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature. Sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari esclusivamente nei casi in cui si svolgono in località nelle quali il CATA o le società di servizi non dispongano di idonee sedi.⁴⁰⁶

2. Per le spese di cui al comma 1 lettera c) si intendono quelle riferite al personale dipendente delle società di servizi⁴⁰⁷ o del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Art. 75 quater
(Spese non ammissibili)⁴⁰⁸

⁴⁰¹ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰² Parole sostituite da art. l. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁰³ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰⁴ Parole sostituite da art. l. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁰⁵ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰⁶ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰⁷ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰⁸ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'articolo 75 ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare:

- a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering.
- c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore.
- d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane.

Art. 75 quinquies
(*Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*)⁴⁰⁹

1. Le società di servizi⁴¹⁰ o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁴¹¹.

2. (ABROGATO)^{412 413}

3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2 all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁴¹⁴, rilasciano alle società di servizi⁴¹⁵ o al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A^{416,417}
- c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- d) (ABROGATA).⁴¹⁸

⁴⁰⁹ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴¹⁰ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴¹¹ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴¹² Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴¹³ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴¹⁴ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴¹⁵ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴¹⁶ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴¹⁷ Lettera sostituita da art. 25, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

4. La società di⁴¹⁹ servizi o il CATA implementano il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'articolo 5, comma 6.

TITOLO III FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

Art. 76 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 72 bis, comma 2 della legge regionale 12/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 77.

Art. 77 (Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore)

1. Ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002 è delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima.

2. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo le procedure previste agli articoli da 79 a 84.

3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

- a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità, i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;
- b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;

⁴¹⁸ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴¹⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. f), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;
- d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.^{420 421 422}

Art. 78

(Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa)

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3^{423 424} non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari⁴²⁵.

2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutti i soggetti indicati all'articolo 77, comma 3^{426 427} che siano o meno associati alle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002.

3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c)^{428 429} su tutto il territorio regionale, il CATA mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia.

Art. 79

(Procedimento di approvazione del Programma)

1. Entro il 31 gennaio⁴³⁰ di ogni anno la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma, con particolare riferimento alla ripartizione in termini percentuali, delle risorse stanziare nel bilancio annuale⁴³¹, fra le aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3. Tali indirizzi sono formulati in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

⁴²⁰ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴²¹ Lettera sostituita da art. 22, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴²² Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²³ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴²⁴ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁵ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴²⁷ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴²⁹ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴³⁰ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴³¹ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

2. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1, predispongono una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il Programma nonché, per ciascun progetto di cui all'articolo 77, comma 3, una scheda progettuale per ciascuna area di intervento indicante i progetti da realizzare nell'area di intervento medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le attività previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.

3. Entro il 28 febbraio⁴³² di ogni anno, la Commissione regionale per l'artigianato esamina la relazione e le schede progettuali di cui al comma 2 e propone all'Assessore competente il Programma per l'anno in corso⁴³³.

4. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo⁴³⁴. Entro quindici giorni dall'approvazione del Programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATA.

5. Le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 2 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio, previa approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 80

(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma ovvero della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina ulteriori risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale a seguito della manovra di assestamento, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo il fac-simile approvato dal Direttore del Servizio medesimo e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.⁴³⁵

⁴³² Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴³³ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴³⁴ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴³⁵ Comma sostituito da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:

- a) per ciascuna area di intervento, la scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione dell'iniziativa;
- b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa e delle ore impiegate dal personale.⁴³⁶

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATA:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. (ABROGATO).⁴³⁷

5. Il CATA avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 4⁴³⁸.

Art. 81

(Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

⁴³⁶ Lettera sostituita da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴³⁷ Comma abrogato da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴³⁸ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

3. Il finanziamento è concesso entro centottanta giorni⁴³⁹ decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATA la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

5. Su richiesta del CATA, può essere disposta, nella misura massima del 70 per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento concesso. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁴⁴⁰

6. (ABROGATO).^{441 442 443}

7. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002⁴⁴⁴ con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

Art. 82

(Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali)

1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 77, comma 3 entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale; non sono ammissibili le spese sostenute successivamente a tali termini. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.⁴⁴⁵

⁴³⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁴⁰ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁴¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁴² Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁴³ Comma abrogato da art 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁴ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

2. Il CATA presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicata nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.⁴⁴⁶

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo il fac-simile⁴⁴⁷ approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato⁴⁴⁸ e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e può riguardare uno o più progetti approvati con il Programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATA presenta, in particolare:

- a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
- b) la relazione illustrativa dell'attività svolta ed i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della stessa corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;⁴⁴⁹
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese di personale, il CATA presenta:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato D;
- b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun mese⁴⁵⁰, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.

6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATA dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi ad esse collegate.

7. (ABROGATO).^{451 452}

⁴⁴⁶ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁴⁷ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁸ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁹ Lettera sostituita da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁰ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵¹ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁵² Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

8. Il CATA è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2⁴⁵³. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 6⁴⁵⁴ concernenti le modalità di pagamento dei documenti di spesa.

Art. 83 (Variazioni progettuali)

1. Il CATA è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamento.

2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁴⁵⁵ relative alle singole voci di spesa <<, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime⁴⁵⁶, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le variazioni sostanziali nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁴⁵⁷ sono approvate con deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento e riferiti alle singole aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3 o riferiti, nell'ambito dei singoli progetti approvati, alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento⁴⁵⁸.

4. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

Art. 84 (Liquidazione del finanziamento)

⁴⁵³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁵⁴ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁵ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁵⁶ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁵⁷ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁵⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato dall'Ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 85
(*Obblighi del CATA*)

1. Il CATA, quale delegatario di funzioni pubbliche e beneficiario dei finanziamenti per l'attuazione del Programma è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) (ABROGATO);⁴⁵⁹
- b) (ABROGATO);⁴⁶⁰
- c) ad avviare l'iniziativa in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese;
- d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamenti ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 83;
- e) a rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 78;
- f) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti ai sensi dell'articolo 86, comma 1;
- g) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- h) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

⁴⁵⁹ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁶⁰ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

2. (ABROGATO).⁴⁶¹

3. (ABROGATO).⁴⁶²

3 bis. (ABROGATO).^{463 464}

Art. 86

(Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti)

1. Le imprese artigiane, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATA ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{465 466}, del comma 4 dell’articolo 5,⁴⁶⁷ rilasciano al CATA medesimo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) (ABROGATA).⁴⁶⁸
- b) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- c) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A,^{469 470 471}
- d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. (ABROGATO).⁴⁷²

3. Il CATA, prima di erogare i servizi ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{473 474}, del comma 4 dell’articolo 5,⁴⁷⁵ verifica direttamente il possesso dei seguenti requisiti in capo all’impresa richiedente:

⁴⁶¹ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶² Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶³ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁶⁴ Comma abrogato da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁶⁵ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶⁶ Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁶⁷ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁶⁸ Lettera abrogata da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁶⁹ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁷⁰ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁷¹ Lettera sostituita da art. 29, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁷² Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁷³ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁷⁴ Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
- b) che l'impresa richiedente i servizi di incubatore d'impresa è una nuova impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 89, comma 2.

Art. 87
(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 85.

CAPO I BIS
BOTTEGHE SCUOLA⁴⁷⁶

Art. 87 bis
*(Individuazione dei settori)*⁴⁷⁷

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.

2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione della domande per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.

Art. 87 ter

⁴⁷⁵ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁷⁶ Capo aggiunto da art. 25, c 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁷⁷ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

(Riconoscimento delle botteghe scuola)⁴⁷⁸

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1 e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima⁴⁷⁹;
 - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
 - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.

3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato⁴⁸⁰, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato⁴⁸¹, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive e turismo⁴⁸² entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3⁴⁸³.

5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

Art. 87 quater

(Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani⁴⁸⁴)⁴⁸⁵

⁴⁷⁸ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁷⁹ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸⁰ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸¹ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸² Parole aggiunte da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸³ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴⁸⁴ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸⁵ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera d)⁴⁸⁶, si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.

CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 88

(Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili) ^{487 488 489 490 491}
^{492 493}

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.

2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello ⁴⁹⁴ nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.

⁴⁸⁶ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸⁷ Parole aggiunte da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁸⁸ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁸⁹ Lettera aggiunta da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁹⁰ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

⁴⁹¹ Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁹² Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁹³ Articolo sostituito da art. 29, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁹⁴ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
- b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera a).

4. (ABROGATO).⁴⁹⁵

5. Per lo svolgimento dell'attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature senza alcun onere per l'Amministrazione regionale

Art. 88 bis

(Iniziativa finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)⁴⁹⁶

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b)⁴⁹⁷, sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi di orientamento comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
- b) area dei servizi di assistenza nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:
 - 1) la presenza sul mercato;
 - 2) l'assetto tecnologico e organizzativo;

⁴⁹⁵ Comma abrogato da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹⁶ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁹⁷ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

- 3) l'innovazione di processo e di prodotto;
- 4) la realizzazione di sistemi di qualità;
- 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
- 6) le opportunità sulla formazione;
- 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
- 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).

3. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

4. (ABROGATO).⁴⁹⁸

Art. 89

(Iniziativa finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)

1. Nell'ambito dei progetti di incubatore d'impresa, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera c)⁴⁹⁹, sono finanziabili le iniziative dirette a favorire il processo di sviluppo della nuova impresa artigiana, nella fase iniziale dell'esperienza professionale, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ai fini del presente articolo, per nuova impresa artigiana si intende l'impresa iscritta all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi. Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa beneficiaria al momento della formalizzazione della richiesta di intervento al CATA, per l'attività di incubatore d'impresa.

3. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi logistici, nell'ambito della quale il CATA mette a disposizione delle nuove imprese le proprie infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale⁵⁰⁰;
- b) area dei servizi di orientamento che si concretizza nella realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca. Per quest'area sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;

⁴⁹⁸ Comma abrogato da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁹⁹ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁰⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

- c) area dei servizi di assistenza allo start up, comprendente l'attività di tutoraggio nell'ambito della quale il CATA fornisce assistenza o consulenza alla neo-costituita impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività. Per quest'area sono finanziabili le seguenti spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa:
- 1) per check-up della struttura aziendale per raccogliere informazioni precise sulla salute dell'impresa e valutare la sua capacità di reazione a circostanze future ovvero per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi o per l'ottimizzazione della logistica dei processi;
 - 2) in materia di ricerca di finanziamenti, di marketing, di controllo di gestione;
 - 3) per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 4) per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un business plan inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA per la realizzazione del business plan entro il limite massimo di sedici ore annue per impresa.

4. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

5. (ABROGATO).⁵⁰¹

Art. 89 bis

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola)⁵⁰²

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle bottega scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.

2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:

⁵⁰¹ Comma abrogato da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁰² Articolo aggiunto da art. 32, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

- a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;
- b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani.

3. Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 2 è riconosciuto all'impresa capofila.

Art. 90

(Iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa)^{503 504 505}

(ABROGATO)

Art. 91

(Iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa)^{506 507}

(ABROGATO)

TITOLO IV

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 92

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'EBIART, ad integrazione delle risorse

⁵⁰³ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁰⁴ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁰⁵ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁰⁶ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

⁵⁰⁷ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>.

Art. 93

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul <<Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili:

- a) le spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi;
- b) le spese relative al sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 94

(Intensità del finanziamento)

1. L'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per ciascuna delle iniziative finanziabili.

Art. 95

(Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 92, domanda di finanziamento redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;

c) spesa stimata per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 93 parametrata al numero e all'entità degli accordi che presumibilmente verranno sottoscritti nell'anno in corso.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

4. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, sulla base del numero e dell'entità degli accordi già liquidati dall'Ente alla data della richiesta. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁵⁰⁸

Art. 96

(Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento)

1. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo⁵⁰⁹ e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La rendicontazione è costituita, in particolare, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa concernente numero ed entità degli accordi sottoscritti nell'anno cui si riferisce il decreto di concessione e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto della normativa, degli accordi di settore e del regolamento dell'EBIART.

4 bis. Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.⁵¹⁰

⁵⁰⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁰⁹ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

5. Trovano applicazione le seguenti disposizioni generali:
- a) l'articolo 11, comma 2⁵¹¹ in materia di nota informativa;
 - b) l'articolo 13, commi 1, 3 e 4 in materia di istruttoria delle domande di contributo;⁵¹²
 - c) (ABROGATA);⁵¹³
 - d) (ABROGATA);⁵¹⁴
 - e) (ABROGATA);⁵¹⁵
 - f) (ABROGATA).⁵¹⁶

Art. 97
(*Obblighi dell'EBIART*)

1. L'EBIART è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) comunicare all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto e regolamento ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno;
 - b) a comunicare alle imprese beneficiarie degli interventi di sostegno di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b) che l'aiuto è erogato secondo la regola <<de minimis>>;
 - c) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
 - d) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 98, comma 1;
 - e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
 - e bis) ad applicare le disposizioni previste in materia di <<amministrazione aperta>> dall'articolo 12, commi 27, 28, 29 e 37 della legge regionale 27/2012;⁵¹⁷
 - f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 98
(*Obblighi delle imprese beneficiarie*)

⁵¹⁰ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵¹¹ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹² Lettera sostituita da art. 31, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹³ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵¹⁴ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁵ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁶ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁷ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

1. Le imprese artigiane prima di beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b), rilasciano all'EBIART una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
- b) (ABROGATA);⁵¹⁸
- c) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- d) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A,^{519 520}
- e) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- f) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 99
(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti ispezioni e controlli dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 97.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100
(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 101

⁵¹⁸ Lettera abrogata da art. 27, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵¹⁹ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵²⁰ Lettera sostituita da art. 32, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(Rinvii)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 102
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:
- a) gli articoli da 28 a 32, da 52 a 115 e 119 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato));
 - c) il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 347 (Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato))).

Art. 103
(Norme transitorie e finali)

1. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari abrogate ai sensi dell'articolo 102 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;

- d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.

3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande alle Camere di commercio per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per le nuove imprese artigiane, iscritte all'A.I.A. da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo, di cui al titolo II, capo X.

3 bis. Per le domande presentate nel corso del 2012, relativamente alle tipologie di spesa ammissibile di cui agli articoli 33, limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione alla manifestazione fieristica, 41 e 63, è ammesso il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro mediante forme di transazione diverse dal bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, purché atte a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. La disposizione trova applicazione per le spese sostenute in data antecedente al 9 febbraio 2012.⁵²¹

4. In sede di prima applicazione, per l'approvazione del Programma annuale di settore la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1.

5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.⁵²²

Art. 104
(Entrata in vigore)

⁵²¹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).

⁵²² Comma sostituito da art. 25, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Riferito agli articoli 3, comma 1, 5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

- a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

⁵²³ Allegato sostituito da art. 28, c. 1, DPR Reg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B⁵²⁴
(Riferito all'articoli 2, comma 7, lettera b) e 3 commi 2 e 4)

(ABROGATO)

⁵²⁴ Allegato abrogato da art. 26, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Allegato C
(Riferito all'articolo 7, comma 2, lettera c))

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte

Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	
Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sappada ⁵²⁵	UD	
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	

⁵²⁵ Comune aggiunto da art. 34, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

Allegato D
(Riferito all'articolo 82, comma 5, lettera a))

TARIFFA FORFETTARIA ORARIA
Spese per il personale

Personale del CATA dedicato al progetto	
QUALIFICA	COSTO ORARIO
1) Personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) Personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) Personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00